

La tratta di esseri umani: lo stato dell'arte della disciplina di contrasto, nella prospettiva interna e comparata e prospettive di miglioramento

di Vincenzo DI TERLIZZI¹

SOMMARIO: **1.** Introduzione storica della tratta di esseri umani. **2.** La dimensione attuale del fenomeno della tratta. **3.** L'importanza del formante internazionale: la predisposizione di strategie condivise per l'eradicazione del fenomeno. **4.** La disciplina italiana di contrasto alla tratta di esseri umani: l'art. 601 c.p. **5.** La prospettiva tedesca: la disciplina del § 232 StGB. **6.** Riflessioni conclusive.

ABSTRACT: l'autore analizza le caratteristiche delle discipline di contrasto del fenomeno della tratta di esseri umani il quale, sebbene affondi le proprie radici in tempi antichi, non smette di essere estremamente attuale. Infatti, nonostante le iniziative volte a contrastare tali riprovevoli pratiche, diverse organizzazioni criminali sovranazionali continuano a sfruttare le situazioni di bisogno in cui versano alcuni soggetti che vivono in aree economicamente e socialmente svantaggiate. Questi, mossi dalla disperazione, abbandonano i loro paesi natii per intraprendere "viaggi della speranza" che dovrebbero condurli verso una vita migliore e, invece, sovente finiscono per gettarli tra le grinfie delle stesse organizzazioni criminali che hanno permesso il loro arrivo, alimentando un circolo vizioso fatto di illegalità, sfruttamento e sofferenze.

TITOLO IN INGLESE: trafficking in human beings: the state-of-art of the contrast legislation, in the internal and comparative perspective and prospects for improvement.

ABSTRACT IN INGLESE: the author focuses on the characteristics of the contrast regulations of the criminal phenomenon of human trafficking, that sinks the roots in an ancient time but is still extremely actual. In fact, despite contrasting actions against these phenomena, several supranational criminal organisations continue to exploit the situations of need which afflict some individuals who live in socially and economically disadvantaged regions. These people, moved by desperation, leave their native countries to undertake "journeys of hope", which should lead them to a better life but, throw them in the maws of the same criminal organisations that helped them to reach the "promise land", continuing a vicious circle made of illegality, exploitation, and suffering.

1. Introduzione storica della tratta di esseri umani.

Il fenomeno della tratta di persone, sebbene sia estremamente attuale al giorno d'oggi², affonda le sue radici molto indietro nel tempo e risulta essere legato, nella sua genesi, al fenomeno della schiavitù; infatti, la tratta risulta originare dall'influsso esercitato sulla schiavitù dall'incremento dei commerci e dall'evoluzione delle vie di comunicazione.

Fin dalla sua comparsa, la tratta ha occupato un posto preponderante nell'economia delle società antiche, grazie ai numerosi impieghi che gli schiavi potevano ricoprire ed al fatto che questi costituivano la forza lavoro più economica. Per tali ragioni, la prima messa in discussione di tale istituto si ebbe nel XVIII secolo, per via delle tendenze abolizionistiche nei possedimenti europei nelle Americhe³.

¹ Dottorando di ricerca in Diritto Penale presso l'Università di Foggia.

² La relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio del 2020 ci fornisce un quadro vivo, seppur parziale, della portata del fenomeno in oggetto, il quale presenta un profitto annuo globale di 29,4 miliardi di euro (2,7 miliardi nel contesto europeo). In tal senso, vedi <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020DC0661>.

³ Sul tema, vedi R. BLACKBURN, *Il crogiolo americano. Schiavitù, emancipazione e diritti umani*, Torino, Einaudi, 2021, *passim*.

Fino al sopraggiungere di tale momento, il fenomeno della schiavitù – e correlativamente la tratta di persone – hanno continuato ad evolversi quasi ininterrottamente, salvo un breve periodo in cui sono stati messi in discussione (ci si riferisce all'età moderna, periodo in cui tali fenomeni sono passati in secondo piano rispetto al fenomeno della servitù della gleba).

Ad ogni modo, la tratta assunse le fattezze che oggi la contraddistinguono nell'avamposto portoghese di Madeira, un'isola a largo del Marocco che venne occupata nel 1419 e che divenne un sito di produzione della canna da zucchero (prodotto molto costoso e richiesto al tempo).

Tale fenomeno assunse dimensioni mastodontiche perché la coltivazione della canna da zucchero richiedeva un gran numero di braccia, ma l'Europa non era nella condizione di poterle fornire, a causa di una mai superata crisi demografica indotta da epidemie e carestie.

Per via dell'alta incidenza positiva sull'economia del tempo delle piantagioni americane, vi fu una rapida crescita delle spedizioni di schiavi verso l'altra sponda dell'Atlantico e vista l'importanza del fenomeno in oggetto, ben presto questo cominciò ad essere disciplinato minuziosamente.

Infatti, nel 1518 venne istituito il c.d. *asiento de negros*: una forma di licenza che attribuiva il monopolio per il trasporto e la vendita di schiavi verso le colonie, avverso il corrispettivo di una tassa relativa al numero di schiavi sbarcati. La messa fuori legge di coloro i quali non si attenevano alle previsioni enunciate da tale disposizione, provocò un'ascesa rapida dei portoghesi in tale settore⁴; tuttavia, col tempo questo monopolio cominciò a vacillare, siccome le strutture istituzionali del Portogallo non resistettero all'urto del tempo e alla concorrenza dei mercanti clandestini.

Fu così che nel Seicento Inghilterra, Olanda e Francia sferrarono il colpo di grazia attraverso la costruzione di colonie nelle isole americane e la creazione del sistema triangolare⁵, che massimizzava i profitti della tratta. Il fatto che le navi viaggiassero sempre cariche e che il commercio fosse estremamente redditizio fece sì che questo sistema si ergesse sugli altri⁶.

Tuttavia, il ricorso alla manodopera schiavile non fosse – almeno inizialmente – collegato a forme di razzismo; infatti, fu nelle colonie inglesi che si cominciò ad assistere ad una concezione della schiavitù connotata da tale componente. In tal senso, si diffusero leggi e consuetudini⁷ che sancirono la separazione degli uomini bianchi dai neri, sulla base di una paventata "superiorità" dei primi.

Lo sviluppo della tratta toccò picchi spaventosi verso la metà del Settecento (per via dell'aumento della domanda di zucchero) ed in questo contesto si assiste all'entrata nel settore delle maggiori potenze europee ed a una progressiva liberalizzazione, dopo una fase iniziale dove il mercato era in mano a compagnie statali.

Tuttavia, i risvolti negativi legati al fenomeno della tratta non mancavano ed emersero con forza, incrinando la stabilità di quella che, fino ad allora, costituiva una vera e propria istituzione.

⁴ Il successo riscontrato dai portoghesi nell'ambito della tratta è dovuto ad un intenso lavoro di ricerca ed approfondimento, portato avanti attingendo da tutto lo scibile possibile ai tempi; nel XV secolo i portoghesi fecero delle scoperte così importanti da dare vita ad una "rivoluzione marittima".

⁵ Il sistema c.d. triangolare si basava su una tripla linea di commercio che era in tal modo articolata: verso l'Africa viaggiavano delle merci (acquavite, armi, tabacco, ecc...), verso le colonie americane viaggiavano gli schiavi, i quali venivano poi scambiati con i prodotti pregiati provenienti dalle piantagioni, che sarebbero poi stati destinati all'Europa.

⁶ Il sistema schiavistico ebbe un enorme successo nelle Americhe per via dell'ampio margine di guadagno che contraddistingueva le attività ivi attuate: infatti, sia la Spagna (orientata verso la conquista dell'America centrale e meridionale) che il Portogallo (fautore della capitalizzazione della produzione di zucchero nel Brasile del XVII secolo) dimostrarono di avere bisogno di manodopera schiavile per trarre guadagni dalle attività delle piantagioni. Per maggiore chiarezza vedi A. ACCARDO, *Il racconto della schiavitù negli Stati Uniti d'America*, Roma, Bulzoni Editore, 1996, *passim* e T. D., MORRIS, *Southern Slavery and the Law, 1619-1860*, Chapel Hill, University of North Carolina Press, 1999, *passim*.

⁷ Tra le leggi e le consuetudini che hanno disposto in tal senso, indicativa è la disposizione del 1936 con la quale il governatore delle Barbados sancì che – a differenza degli europei – tutti i lavoratori africani o nativi (compresi i figli di questi, salvo diversa previsione del contratto di lavoro) avrebbero dovuto essere trattati come schiavi; nel giro di pochi anni, disposizioni simili emersero quasi ovunque nel contesto americano. Sul tema, vedi E. E., BAPTIST, *The Half Has Never Been Told: Slavery and the Making of American Capitalism*, New York, Basic Books, 2016, pp. 210 – 280.

I primi segnali della nascita di un mutato quadro di pensiero sorsero nel nord America, durante la Rivoluzione americana; in tale contesto, la schiavitù si contrapponeva nettamente ai valori che avevano dato impulso allo scontro finalizzato ad ottenere l'indipendenza dall'Inghilterra.

Tuttavia, si decise di pretermettere il problema dell'emancipazione degli schiavi e di concentrarsi sull'abolizione della tratta di esseri umani, in quanto il primo obiettivo risultava più complesso.

In seguito alla proclamazione dell'indipendenza dall'Inghilterra, sebbene gli Stati del nord limitarono la tratta, nelle Antille e nel sud-est della federazione americana continuarono sovente a registrarsi sbarchi di schiavi provenienti dall'Africa.

Dopo una repentina accelerata nel contrasto alla tratta, si ebbe una brusca frenata dovuta ad interessi economici che trascendevano sì le ideologie, ma che non riuscirono a mettere fine ad un processo ormai inarrestabile. Infatti, qualche anno dopo il movimento antischiavista si espanse in diverse aree del mondo, sferrando un fendente fatale a quel sistema produttivo a tratti ineluttabile. In tal senso, nel 1806 una risoluzione promanata dal Parlamento inglese esortò il governo ad intraprendere un'azione efficace per giungere all'abolizione della tratta africana ed il 2 marzo 1807 il governo americano – su iniziativa del presidente Thomas Jefferson – sancì la proibizione della tratta a partire dal 1° gennaio dell'anno seguente⁸.

Di riflesso, il 25 marzo 1807 in Inghilterra venne approvato lo *Slave Trade Act*, una legge che vietava la tratta nei luoghi ed alle persone sottoposte alla giurisdizione della Corona. In seguito, la previsione punitiva si espanse considerando come reato anche l'ipotesi in cui la tratta fosse perpetrata da stranieri e attuando delle azioni positive, per far sì che anche gli altri Stati evitassero di praticarla. Nonostante l'inversione di rotta della politica inglese nei confronti della tratta degli schiavi abbia costituito un momento spartiacque, si registrò nel continente americano ancora per molto tempo il permanere di sistemi produttivi basati sulla schiavitù. Infatti, per poter assistere alla fine del sistema schiavistico all'interno dei territori americani amministrati dalla corona britannica bisogna attendere l'anno 1833, mentre ulteriori passi in avanti verso l'eliminazione della schiavitù si ebbero con la seconda e definitiva abolizione nell'ambito delle colonie francesi e con la fine della tratta araba, avvenuta nella fine dell'Ottocento.

Dopo tutte queste vicissitudini, sono distinguibili due posizioni quasi opposte: quelle dei Paesi che beneficiarono della tratta e quella del continente africano, severamente depauperato sia di risorse che di uomini.

Riguardo a quest'ultimo, la messa al bando della tratta ha lasciato un'eredità di problemi in ambito economico, sociale e culturale; infatti, le importazioni di merci dall'Europa causarono il blocco dello sviluppo della produzione manifatturiera africana e il trasferimento di individui nel Vecchio Continente privò l'Africa di molta manodopera; inoltre, le razzie e le violenze ivi perpetrate causarono una situazione di insicurezza che inibì molte attività produttive e fornì una sorta di "giustificazione" al movimento imperialista europeo.

Inoltre, giunta la fine della tratta, la figura degli africani si arricchì di connotazioni negative, essendo questi percepiti come i veri fautori del movimento schiavista. A tal proposito, in occasione della Conferenza di Berlino (tenutasi tra il 1884 ed il 1885) gli europei manifestarono la loro volontà di portare la "civiltà" nel continente africano, visto come un luogo connotato da pratiche riprovevoli, come il cannibalismo e, appunto, la schiavitù. Per portare avanti questo "nobile" scopo, le grandi potenze che avevano dominato la scena durante il periodo della tratta atlantica ed altre nazioni emergenti (come l'Italia) si spinsero nella c.d. corsa all'Africa⁹, colonizzandone quasi la totalità.

⁸ Nonostante le previsioni del 1808 che vietavano la tratta, vi furono all'incirca 50.000 unità di schiavi condotti illegalmente negli Stati Uniti, soprattutto per il fatto che la parte spagnola della Florida ed il Texas non erano ancora parte dell'Unione.

⁹ Questo termine indica un fenomeno noto anche come "spartizione dell'Africa", consistente nell'aumento esponenziale delle rivendicazioni avanzate dalle potenze europee sui territori del continente africano durante il periodo del c.d. nuovo

Da ciò si può agevolmente dedurre che la fine di schiavitù e tratta non corrispose ad un superamento della supposta "superiorità" degli uomini bianchi, la quale sopravvisse e si evolse. Nelle Americhe, in particolare, questo fenomeno diede vita al razzismo scientifico¹⁰ il quale arrivò a postulare una sorta di "giustificazione" dello sfruttamento degli schiavi nelle Americhe, basato su criteri gerarchici determinati da presunti indici misurabili scientificamente.

La piaga della schiavitù risulta essere oggi ampiamente presente in diverse aree del mondo, sebbene con connotati in parte differenti. In questi scenari, caratterizzati da povertà e disperazione, persone di sesso ed età differente vengono adescati al fine di includerli in un circolo vizioso, caratterizzato da sfruttamento e violenza. Per far sì che ciò avvenga, varie organizzazioni criminali offrono la prospettiva di una vita migliore, proponendo viaggi della speranza che si trasformano, sovente, in un vero e proprio inferno. Infatti, dopo aver pagato a peso d'oro per intraprendere un'avventura ai limiti della sopravvivenza, i "fortunati" giunti a destinazione si trovano di fronte ad una prospettiva ampiamente diversa da ciò che è stato loro presentato.

Negli ultimi anni, dato anche l'influsso esercitato su questo fenomeno da una società sempre più globalizzata ed interconnessa¹¹, l'opinione pubblica e l'operato dei legislatori hanno dedicato un'attenzione sempre crescente a queste nuove forme di schiavitù.

Tuttavia, sebbene vi sia questa forte azione da parte diversi attori nazionali ed internazionali tesa a combattere il più possibile tale fenomeno, questo continua ad imperversare. Prendendo atto di questa situazione, vengono continuamente profusi nuovi sforzi sul piano legislativo, allo scopo di colpire in modo sempre più efficace le organizzazioni criminali in questione, le fitte reti internazionali che compongono e gli individui che si celano dietro di esse.

2. La dimensione attuale del fenomeno della tratta.

Ai giorni nostri, la tratta di persone si sostanzia in un fenomeno patologico, connotato da una dimensione internazionale; infatti, i principali "attori" in tale ambito si identificano in organizzazioni criminali transnazionali¹².

Oltre alla suddetta caratura internazionale, un altro aspetto caratteristico di tale fenomeno consiste nell'ingente quantità delle vittime coinvolte; infatti, secondo quanto riportato da diversi studi¹³, il numero di persone trafficate annualmente si attesta intorno al milione di unità (cifra che si stima essere a ribasso rispetto al dato reale).

Per via dell'ingente portata lesiva di tale fenomeno, i legislatori nazionali hanno predisposto apposite regolamentazioni al fine di poterlo contrastare e, in un'ottica più ampia, prevenire.

imperialismo (tra gli anni Ottanta dell'Ottocento e lo scoppio del primo conflitto mondiale), nel quale nacquero gli Stati coloniali in Africa nel quadro di una situazione ampiamente sperequata, data dal vantaggio militare ed economico delle potenze europee.

¹⁰ Tale pseudo-scienza, conosciuta anche con il nome di antropologia razziale o razzismo pseudoscientifico si concreta nello studio di argomenti tesi a sostenere o giustificare con una base scientifica alcune tesi razziali, quali l'inferiorità o la superiorità di alcuni soggetti a discapito di altri. Tale "metodo" si è diffuso nel XVII secolo, per poi scomparire alla fine del secondo conflitto mondiale. Nonostante il razzismo scientifico sia stato ampiamente utilizzato per diverso tempo, a partire dagli anni Cinquanta del Novecento ha ricevuto un sempre più progressivo discredito, cadendo nell'obsolescenza.

Per un quadro più ampio, vedi S. J., GOULD, *Intelligenza e pregiudizio. Le pretese scientifiche del razzismo*, Roma, Editori Riuniti, 1985, *passim*.

¹¹ Nell'era della globalizzazione, le nuove forme di schiavitù rivestono un ruolo preminente all'interno delle organizzazioni criminali, per i lusinghieri guadagni ad esse conseguenti. Infatti, il forte divario tra Paesi poveri e Paesi ricchi rende inevitabile un massiccio movimento migratorio che, per via dell'ingente numero di persone coinvolte e la limitatezza della capacità d'accoglienza dei paesi di destinazione, sfocia in pratiche clandestine. Per un quadro più ampio, vedi K., BALES, *I nuovi schiavi. La merce umana nell'economia globale*, Milano, Feltrinelli, 2002, *passim*.

¹² Per maggiore chiarezza, vedi F., CARCHEDI, *La tratta di esseri umani. Alcuni aspetti delle principali forme di sfruttamento*, Brescia, Liberedizioni, 2012, *passim*.

¹³ Per un quadro più ampio, vedi: https://temi.camera.it/leg18/post/pl18_la_tratta_di_esseri_umani_statistiche.html e <https://www.state.gov/reports/2021-trafficking-in-persons-report/italy/>.

Nello specifico, la tratta di esseri umani si biforca in due fattispecie profondamente diverse (seppur sovente confuse tra loro), ossia: la fattispecie di *smuggling* e quella di *trafficking*.

In primo luogo, la fattispecie di *smuggling* è definita dal diritto internazionale come la causazione dell'ingresso illegale¹⁴ di una persona nel territorio di uno Stato al fine di ottenere, in maniera diretta o indiretta, un vantaggio finanziario o materiale. Tale fattispecie si verifica a seguito di una richiesta espressa da parte dei soggetti intenzionati a migrare ed è seguita dal pagamento di somme di danaro. Una volta raggiunta la destinazione concordata, nella migliore delle eventualità, il rapporto tra i soggetti attivi della fattispecie in parola ed i soggetti passivi giunge al termine.

D'altro canto, la fattispecie di *trafficking* assume connotati marcatamente diversi rispetto alla prima fattispecie e si caratterizza per un disvalore decisamente più elevato; tale fattispecie è definita come il reclutamento, trasporto, trasferimento, occultamento o ricezione di esseri umani, attraverso minacce, uso della forza o altre forme di coercizione, ovvero attraverso rapimenti, inganni, raggiri o abuso di potere, con l'intento di realizzare una situazione di sfruttamento.

La "situazione di sfruttamento" di cui sopra si configura attraverso diversi tipi di fattispecie (tipiche e non), ossia: lo sfruttamento della prostituzione (o altre forme di sfruttamento sessuale), lo sfruttamento lavorativo, la riduzione in servitù, schiavitù o pratiche simili alla schiavitù ovvero la rimozione di organi. Qualora allo scopo di sfruttamento vengano attuate le pratiche appena indicate nei confronti di una vittima di tratta, l'eventuale consenso espresso risulterà essere irrilevante.

Inoltre, una previsione *ad hoc* (particolarmente repressiva) è prevista qualora le condotte di reclutamento, trasporto, trasferimento, occultamento o ricezione vengano a configurarsi nei confronti di soggetti infradiciottenni¹⁵. Infatti, per via della loro particolare vulnerabilità e fragilità non è necessaria la presenza dei mezzi indicati in precedenza, per configurare la fattispecie di *trafficking*. Tale fattispecie si identifica nella tratta di esseri umani come comunemente intesa¹⁶ e, nello specifico, si esplica attraverso l'adescamento delle vittime, le quali vengono in seguito private dei loro documenti d'identità per poi essere ridotte in schiavitù¹⁷.

In base a quanto detto, possiamo individuare tre differenze cardine tra queste due fattispecie, ossia: il consenso, lo sfruttamento e la transnazionalità.

Per quanto riguarda la prima differenza, i soggetti ricadenti nella fattispecie di *smuggling* esprimono il loro consenso ad essere assoggettati al trasporto, mentre le vittime di *trafficking* o non hanno espresso il loro consenso ad essere trasportate oppure – qualora il consenso ci sia stato – questo è stato loro carpito attraverso false promesse, al fine ultimo di sottoporle a sfruttamento.

Per quanto riguarda lo sfruttamento, la fattispecie di *smuggling* termina nel momento in cui si giunge a destinazione, mentre nella fattispecie di *trafficking* le vittime vengono sfruttate una volta giunte a destinazione ovvero nel corso del viaggio.

¹⁴ Con il termine "ingresso illegale", ai sensi dell'3 lett. b) del Protocollo addizionale della Convenzione delle Nazioni Unite contro la Criminalità organizzata transnazionale ed il traffico di migranti via terra, mare ed aria si indica l'atto di attraversare i confini di un Paese, senza adempiere ai requisiti necessari, previsti per l'entrata nel Paese in questione legalmente.

¹⁵ Sul tema, vedi M., DOTTRIDGE, *Kids as commodities? Child trafficking and what to do about it*, Ginevra, International Federation Terre des Hommes, 2004, *passim* e M., MELROSE, J. J., PEARCE, (a cura di), *Critical perspectives on child sexual exploitation and related trafficking*, Houndmills, Palgrave Macmillan, 2013, pp. 20 – 98.

¹⁶ Diversi studi statistici si occupano di monitorare l'andamento del fenomeno per poter fornire una congrua risposta in ottica di contrasto ma, soprattutto, di prevenzione di questi fenomeni patologici. In tale ambito, assume particolare importanza il *Global report on trafficking persons*, il quale analizza il fenomeno della tratta di persone a livello globale. L'edizione del 2018 del documento in oggetto mostra un dato molto rilevante e dall'interpretazione duplice, consistente nell'aumento del numero delle vittime di tratta di persone. Questo dato, infatti, sebbene possa essere inizialmente interpretato come rappresentativo di un aumento dell'incidenza della fattispecie delittuosa, può essere caratterizzato altresì da contorni molto più rosei, consistenti in una migliore capacità di analisi e riconoscimento delle vittime di tratta; a sostegno di questa interpretazione, vi è un corrispondente aumento delle condanne per i trafficanti di esseri umani.

¹⁷ Per maggiore chiarezza, vedi A. A., ARONOWITZ, *Human trafficking, human misery: the global trade in human beings*, Plymouth, The Scarecrow Press, 2013, pp. 1 – 55.

Infine, circa la transnazionalità, bisogna notare che nella fattispecie di *smuggling* si verifica in ogni caso il superamento dei confini nazionali, mentre la fattispecie di *trafficking* viene a configurarsi in maniera indipendente dal fatto che le vittime provengono da altri Stati ovvero siano trasportate all'interno dei confini di un medesimo Stato.

Tuttavia, nonostante sul piano teorico ci siano delle differenze che consentono di tracciare in maniera chiara i contorni delle due fattispecie, nella realtà fattuale la distinzione non è sempre netta come appare. Infatti, vi sono casi in cui, sebbene i soggetti passivi realizzino quei comportamenti che sanciscono la verifica della fattispecie di *smuggling*, questi si vedono poi coinvolti in una situazione di sfruttamento tipica della fattispecie di *trafficking*.

In altri casi, gli abusi perpetrati durante il viaggio sui soggetti trasportati fanno sì che non si configuri la fattispecie di *smuggling*, bensì quella di *trafficking*; tuttavia, affinché ciò avvenga risulta essere necessario che l'abuso persegua una finalità di sfruttamento (l'espone le vittime di *smuggling* ad un grave pericolo per via del viaggio in imbarcazioni sovraffollate non configura tale finalità¹⁸).

Sebbene possa sembrare una differenza di poca importanza, una collocazione erronea dei soggetti attivi nella fattispecie di *trafficking* anziché in quella di *smuggling* porta ad ignorare il motivo per cui i migranti sono spinti a lasciare i loro Paesi d'origine¹⁹. In questo modo, i governi degli Stati d'arrivo giungono sovente alla conclusione per cui l'applicazione della legge risulti essere più importante di assicurare protezione ai richiedenti asilo.

3. L'importanza del formante internazionale: la predisposizione di strategie condivise per l'eradicazione del fenomeno.

Le discipline di contrasto alla tratta delineate nei singoli ordinamenti degli Stati europei risultano essere il frutto della ricezione della normativa europea e dell'adozione delle diverse convenzioni internazionali sul tema. In aggiunta all'ambito strettamente repressivo, anche la disciplina di tutela extra-penale reca una forte connotazione in tal senso e risente quindi dell'influsso di tali formanti. Pertanto, al fine di comprendere le esperienze nazionali non ci si può esimere dall'analisi dei fattori che ne hanno determinato la conformazione.

In prima battuta, bisogna considerare che la tratta di esseri umani configura sia un crimine contemplato dal diritto internazionale penale che una violazione di molteplici diritti umani fondamentali, contemplati da diverse disposizioni internazionali (sia pattizie che consuetudinarie)²⁰. Infatti, le vittime di tale fenomeno sono sovente destinatarie di abusi (fisici e psicologici) i quali si estrinsecano in un ampio raggio di trattamenti disumani o degradanti, se non addirittura nella tortura e, sovente, conducono alla morte.

¹⁸ A tal proposito, alcune vivide testimonianze di tale turpe fenomeno sono riportate dalla ONG Human Rights Watch, la quale racconta di come vi siano casi in cui i migranti pagano per affrontare il viaggio, ma vengono poi trasferiti ai trafficanti che li imprigionano e li torturano al fine di richiedere un riscatto per riottenere la libertà e proseguire verso la meta. Per maggiore chiarezza, vedi Human Rights Watch, *Pushed Back, Pushed Around, Italy's Forced return of boat Migrants and Asylum Seekers in Libya, Mistreatment of Migrants and Asylum Seekers*, 2009, pp. 55-57 e Human Rights Watch, *"I Wanted to Lie Down and Die" Trafficking and Torture of Eritrean in Sudan and Egypt*, 2014, pp. I, II, III, 31-41.

¹⁹ Tra i motivi che ingenerano un bisogno tale di fuggire dalla propria terra, a discapito dei pericoli che il viaggio stesso comporta, vi è la guerra. Infatti, il fenomeno bellico è collegato con la tratta da un doppio filo conduttore, configurandosi in maniera sia diretta che indiretta: per quanto riguarda il collegamento nella sua accezione diretta, il fenomeno della tratta diviene una vera e propria parte costitutiva dell'evolversi delle ostilità; mentre, per quanto riguarda il collegamento indiretto vi è una situazione di sfruttamento della difficile situazione in cui versano le vittime da parte dei trafficanti. Per maggiore chiarezza, vedi UNODC, *Countering trafficking in persons in conflict situations*, 2018, pp. 26 – 28.

²⁰ Per avere un'idea (seppur non completa) della portata del disvalore recato dal fenomeno in parola, ci si riferisce alla violazione, tra le altre, di previsioni contenute nei seguenti documenti internazionali: il Patto delle Nazioni Unite sui diritti civili e politici (adottato il 16 dicembre 1966), la Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (adottata il 4 novembre 1950), la Carta africana dei diritti dell'uomo e dei popoli (adottata il 27 giugno 1981) e la Convenzione americana sui diritti umani (adottata il 22 novembre 1969).

In aggiunta agli abusi di cui si è appena discusso, la tratta si intreccia spesso con la riduzione in schiavitù, assumendo sfumature intricate e di difficile interpretazione²¹. Per tale motivo, anche la risposta fornita risulta essere differente in relazione agli strumenti internazionali presi in analisi: alcuni vietano la riduzione in schiavitù o servitù e la identificano in presenza del fenomeno di tratta, mentre altri si limitano a ribadire il divieto di tali fattispecie ovvero vietano la tratta degli schiavi.

È interessante notare di come la comunità internazionale abbia predisposto i primi strumenti di contrasto alla schiavitù nei primi decenni del Novecento, periodo in cui si registrava ancora la presenza, in diversi ordinamenti, della schiavitù intesa come istituto giuridico²².

In tale contesto, per contrastare sia le situazioni in cui la schiavitù era basata su dei presupposti di legge che quelle in cui i suddetti non sussistevano, l'ordinamento internazionale cominciò a farsi sentire, per il tramite della storica Convenzione sulla schiavitù del 1926²³. Tale Convenzione, all'interno dell'art. 1 individua la schiavitù come "lo stato o la condizione di un individuo sul quale si esercitano i poteri tipici del diritto di proprietà o taluni di essi"; in tal modo, essa ha sancito la definizione dell'ulteriore condizione di sottoposizione ad uno "stato assimilabile alla servitù", presente altresì negli strumenti posteriori alla Convenzione del '26. Tuttavia, la definizione di stato servile non è così elastica da ricomprendere tutte le condotte in cui si sostanzia la fattispecie in analisi; infatti, la riduzione in tale stato presuppone una compromissione seria della capacità di autodeterminazione della vittima, tale da impedirle altresì di attuare forme di ribellione nei confronti dei suoi aguzzini.

Negli ultimi anni, tuttavia, si è diffusa una tendenza all'equiparazione della schiavitù alla servitù, attraverso un'interpretazione particolarmente ampia delle norme in oggetto scaturita da una decisione della Corte di Strasburgo nel corso del c.d. caso *Rantsev*²⁴.

Dopo la decisione della Corte europea dei diritti dell'uomo sul caso in analisi, permane ancora una netta distinzione tra schiavitù e servitù (condizioni di assoggettamento pieno) e tratta (mirante alla realizzazione dell'assoggettamento pieno di cui alle fattispecie prima menzionate). Tuttavia, la lettura data dalla Corte non lede l'art. 4 CEDU, in quanto statuisce che la tratta di persone provochi una profonda lesione del bene giuridico della vita, tutelato dall'articolo sopracitato²⁵.

Sebbene tale impostazione abbia dato origine ad alcune critiche provenienti dalla dottrina²⁶, il fatto di far discendere la violazione dei diritti umani dalla tratta fa sì che scaturiscano per gli Stati degli obblighi (consuetudinari e pattizi), diretti alla prevenzione ed al contrasto della tratta ed alla protezione delle vittime²⁷.

²¹ Per maggiore chiarezza sull'argomento, vedi S., SCARPA, *Trafficking in Human Beings: Modern Slavery*, Oxford, Oxford University Press, 2008, *passim*.

²² L'istituto giuridico della schiavitù consentiva, in presenza di condizioni determinate dalla legge, che un determinato soggetto fosse destinatario di una *capitis deminutio*, a vantaggio di un *dominus*.

²³ Già nel corso dei negoziati tenutisi in occasione della Convenzione sulla tratta del 1926 emerse il bisogno di condannare tutte le situazioni che comportano la reificazione della vittima (condizione individuata in uno stato di completo annullamento della capacità di autodeterminazione dei soggetti passivi delle fattispecie in analisi).

²⁴ All'interno del c.d. caso *Rantsev*, la Corte di Strasburgo fu chiamata a pronunciarsi su di un ricorso presentato da parte del padre di una giovane russa, giunta a Cipro per ragioni lavorative (nello specifico, possedeva un visto per artisti grazie al quale avrebbe dovuto lavorare in un *cabaret*) e ritrovata morta misteriosamente circa un mese dopo il suo arrivo. La vittima in questione era stata molto probabilmente implicata nella tratta di persone al fine di sfruttamento sessuale; tuttavia, non era ancora sottoposta ad un assoggettamento pieno nei confronti dei suoi aguzzini.

²⁵ In tal senso, la Corte Europea dei diritti dell'uomo nel caso *Rantsev* statuisce che la tratta di esseri umani reca il medesimo potenziale lesivo del bene giuridico della vita della schiavitù, servitù e del lavoro forzato, identificandosi come "*modern form of the old worldwide slave trade*"; per maggiore chiarezza, vedi la sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo "*Rantsev c. Cipro e Russia*" del 7 gennaio 2010.

²⁶ Secondo alcuni studiosi, nel caso *Rantsev* la Corte di Strasburgo ha inserito una fattispecie nuova, attraverso un'interpretazione che si pone in netto contrasto rispetto all'art. 4 CEDU, ledendo in tale prospettiva la certezza del diritto.

²⁷ Sul tema, vedi G., CAGGIANO, (a cura di), *I percorsi giuridici per l'integrazione: migranti e titolari di protezione internazionale tra diritto dell'Unione e ordinamento italiano*, Torino, Giappichelli, 2014, pp. 310 – 335 e D., PERUZZO, *Vittime di tratta e protezione internazionale: una storia ancora tutta da scrivere*, in *Africa e Mediterraneo*, trimestrale Iscos di cultura, politica, economia, società, 2013, pp. 48 – 51.

In relazione al contrasto alla tratta, anche qui gli sforzi internazionali hanno fatto la loro comparsa agli albori del Novecento, attraverso la predisposizione di una serie di convenzioni internazionali²⁸; i documenti in parola erano diretti a contrastare il fenomeno, qualora fosse teso allo sfruttamento sessuale di alcune categorie considerate particolarmente fragili, ossia le donne ed i bambini.

La repressione di tale fenomeno, denominato "tratta delle bianche"²⁹, ha costituito il punto di partenza per lo sviluppo di un'intensa attività di contrasto che, col tempo, non ha mai smesso di evolversi. Infatti, la tratta ha smesso di atteggiarsi come quasi esclusivamente finalizzata allo sfruttamento sessuale, insinuandosi in settori ulteriori e parimenti redditizi; infatti, le organizzazioni criminali di carattere transnazionale hanno sviluppato fitte ramificazioni, costruendo una "macchina dello sfruttamento" di dimensioni mastodontiche.

Tale realtà, che si presenta a noi come tristemente attuale, risulta essere caratterizzata dallo sfruttamento di un ingente numero di vittime e dal continuo inserimento in diversi ambiti³⁰.

Per rispondere al continuo mutamento del fenomeno in analisi, la normativa internazionale si è adeguata e, nell'art. 3 lettera a) del Protocollo di Palermo sulla tratta, ha fornito una definizione del fenomeno estremamente ampia al fine di reggere il passo, per quanto possibile, dei diversi mutamenti che si susseguono.

In tal senso, il Protocollo sulla tratta contenuto nella Convenzione di Palermo fornisce una nozione della tratta segnatamente elastica, per includere le varie sfumature del fenomeno e, in aggiunta, predisporre una disciplina specifica indirizzata ai minori infradiciottenni in ragione della loro elevata fragilità, che naturalmente sfocia in un'elevata vulnerabilità nei confronti degli aguzzini.

Inoltre, ai sensi di tale Protocollo non rileva il modo in cui è avvenuto l'attraversamento dei confini dello Stato, risultando preponderante la tutela delle vittime di tratta. In tale elemento si apprezza la linea di confine che separa i due protocolli contenuti nella Convenzione di Palermo: il Protocollo sulla Tratta ed il Protocollo per combattere il traffico di migranti via terra mare ed aria (sebbene siano contenuti nella medesima convenzione, il secondo mira maggiormente a salvaguardare la Sovranità dello Stato rispetto ai diritti della vittima³¹).

Tuttavia, nonostante la Convenzione di Palermo presenti un quadro generale particolarmente ampio delle condotte perseguite, questa reca altresì il difetto di delimitare (eccessivamente) il suo ambito di applicazione con riferimento ai casi in cui risulti essere operante un'organizzazione criminale di carattere transnazionale³².

Però, secondo l'UNODC la previsione incriminatrice contenuta nella previsione dell'art. 5 del Protocollo di Palermo deve essere applicata altresì nei casi in cui la tratta riveste una dimensione essenzialmente interna ed è portata avanti senza il coinvolgimento di organizzazioni criminali³³.

²⁸ Nel novero delle convenzioni in parola, vi sono: l'Accordo internazionale per la soppressione della tratta delle bianche (1904), la Convenzione internazionale per la repressione della tratta delle bianche (1910), la Convenzione internazionale per la repressione della tratta delle donne e dei minori (1921), la Convenzione internazionale per la repressione della tratta di donne adulte (1933), la Convenzione per la tratta di esseri umani e dello sfruttamento della prostituzione altrui (1950).

²⁹ Tale appellativo deriva dalle caratteristiche del fenomeno in parola, il quale consisteva nello sfruttamento sessuale di donne bianche in Stati diversi da quello d'origine.

³⁰ Accanto alla classica vocazione della tratta come diretta allo sfruttamento sessuale la tratta ha cominciato a lambire ambiti ulteriori (lavori domestici, sfruttamento lavorativo, per mendicare, per ricavarne organi da destinare al mercato nero, ecc...). In tal senso, vedi V., CASTELLI, (a cura di), *Punto e a capo sulla tratta: uno studio sulle forme di sfruttamento di esseri umani in Italia e sul sistema di interventi a tutela delle vittime*, Milano, Franco Angeli, 2014, pp. 40 – 68.

³¹ Per un Quadro più ampio, vedi A. P., SCHMID, E., BOLAND, *The rule of law in the global village, issues of sovereignty and universality: symposium on the occasion of the signing of the UN Convention against transnational organised crime, Palermo, Italy, 12-14 December 2000*, Milano, ISPAC, 2001, *passim*.

³² Sul tema, vedi L., CORAZZA, *et al.*, *Fenomeni migratori ed effettività dei diritti: asilo, minori, welfare*, Napoli, Edizioni scientifiche italiane, 2018, pp. 20 – 85.

³³ Per maggiore chiarezza, vedi United Nation Office for Drugs and Crime, *Legislative guide for the implementation of the Protocol to prevent, suppress and punish trafficking in persons, especially woman and children, supplementing the United Nations Convention against transnational organized crime*, Vienna, 2004, p. 258.

Per quanto riguarda invece le norme nate in seno all'Unione europea, queste sono state parimenti decisive nel contrasto alla tratta di esseri umani, soprattutto per l'adeguamento delle legislazioni interne degli Stati membri³⁴. Inoltre, le norme in oggetto (secondo quanto si evince sia dall'art. 2 della Convenzione di Varsavia del 2005, che dalla Direttiva 2011/36 dell'Unione europea) mostrano chiaramente di voler predisporre una maggiore tutela per le vittime.

Infatti, sebbene tali norme riprendano pedissequamente la definizione del fenomeno fornita dal Protocollo di Palermo sulla tratta, esse si applicano altresì qualora la fattispecie in parola non coinvolga organizzazioni criminali ovvero qualora sia svolta senza oltrepassare i confini dello Stato³⁵. Nel loro complesso, le norme di matrice internazionale miranti a contrastare il fenomeno della tratta possono essere suddivise in norme di *hard law* e norme di *soft law*.

Le norme di *hard law* consistono nel novero delle disposizioni che esplicano un'efficacia di tipo vincolante nei confronti dei loro destinatari. D'altro canto, le seconde provengono dagli organi delle organizzazioni internazionali impegnate nella lotta alla tratta³⁶ e non recano alcuna efficacia vincolante; tuttavia, benché non vincolanti, esse costituiscono un valido strumento per l'interpretazione delle norme del primo tipo e per favorire la nascita di consuetudini internazionali.

I due tipi di norme enumerati poco sopra (*hard law* e *soft law*) sono orientati al perseguimento di quattro finalità, ossia prevenzione e repressione della tratta, protezione delle vittime e coordinamento della risposta degli Stati.

In tale prospettiva risulta essere altresì nettamente schierata la disciplina della Convenzione di Varsavia; infatti, questa spinge affinché gli Stati aderenti istituiscano un organo di coordinamento nazionale, al fine di incanalare proficuamente gli sforzi degli attori impegnati nella lotta alla tratta negli ordinamenti interni (art. 29 par. 2)³⁷.

4. La disciplina italiana di contrasto alla tratta di esseri umani: l'art. 601 c.p.

La disciplina italiana relativa al delitto di tratta di persone trova la sua collocazione all'interno dell'art. 601 c.p. il quale è stato oggetto di diverse modifiche nel tempo, dirette ad armonizzare l'ordinamento italiano con le disposizioni internazionali di contrasto alle nuove forme di schiavitù.

Le disposizioni internazionali in questione hanno prodotto un forte mutamento della concezione di tratta imperante verso la fine dell'Ottocento, la quale identificava superficialmente tale fenomeno nel traffico di donne al fine di sfruttamento sessuale.

Procedendo per gradi, la previsione esplicita del delitto di tratta all'interno dell'ordinamento italiano si è avuta nel corso della XIV Legislatura³⁸, attraverso l'entrata in vigore della storica Legge 11 agosto 2003 n. 228.

³⁴ Per maggiore chiarezza, vedi V., MILITELLO, *et al.*, *Traffico di migranti e tratta di esseri umani: studio comparato sull'implementazione degli strumenti dell'Unione Europea*, Caltanissetta, Paruzzo, 2019, *passim*.

³⁵ Per maggiore chiarezza, si sottolinea che nel contesto mondiale le misure di contrasto alla tratta di esseri umani non si limitano a quelle analizzate nel presente lavoro.

In particolare, si segnala la presenza di numerose misure analoghe, riscontrate sia nell'ambito della Convenzione interamericana sulla tratta internazionale di minori (emanata dall'Organizzazione degli Stati Americani e recante una nozione parecchio estesa della tratta di persone) che nel documento redatto dall'Associazione Sud-Asiatica per la cooperazione regionale (tale strumento, tuttavia, risulta avere un campo di applicazione limitato, in quanto mirante all'esclusiva tutela delle donne e delle bambine vittime di prostituzione).

³⁶ In tal senso si è soliti far riferimento, tra le altre norme, principalmente alle seguenti: le raccomandazioni dell'Alto commissariato delle Nazioni unite per i diritti umani, le raccomandazioni del Rappresentante speciale e coordinatore per la lotta alla tratta di esseri umani presso l'OSCE e le raccomandazioni del Comitato dei Ministri e dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa.

³⁷ Per maggiore chiarezza sull'argomento, tra gli altri, vedi A. T., GALLAGHER, *The International Law of Human Trafficking*, Cambridge, Cambridge University Press, 2010, *passim*.

³⁸ La XIV legislatura della Repubblica Italiana ha coperto l'arco temporale ricompreso tra il 30 maggio 2001 ed il 27 aprile 2006.

La legge in oggetto, intitolata "Misure contro la tratta di persone" ha infatti apportato, tra le altre cose³⁹, significative modifiche alle fattispecie che già trattavano la riduzione in schiavitù, *id est* gli artt. 600, 601 e 602 c.p. I mutamenti in parola erano quantomeno auspicabili, per il fatto che i delitti contro la libertà individuale contenuti nella Sezione I (dei delitti contro la personalità individuale) del Capo III (dei delitti contro la libertà individuale) del Codice penale si dimostravano sempre più inadeguati allo scopo di contrastare la reificazione ed il traffico di esseri umani⁴⁰; per risolvere tali problematiche, la riforma del 2003 ha prodotto un forte inasprimento delle sanzioni⁴¹. Tra le innovazioni introdotte vi era altresì un'opportuna precisazione del relativo *iter* procedurale, la quale ha risolto alcune ambiguità che in precedenza lo caratterizzavano.

In seguito, nel corso della XVI Legislatura si ebbe la ratifica della Convenzione di Varsavia per il tramite della L. n. 108/2010, che ha ulteriormente migliorato la disciplina della tratta. Tuttavia, grazie all'azione avutasi ad opera della L. n. 228/2003, l'ordinamento italiano non ha necessitato di riforme particolarmente incisive e la novella si è quindi limitata ad una revisione della disciplina delle circostanze aggravanti. Infatti, la riforma è consistita nell'abrogazione delle aggravanti ad effetto speciale previste dalla novella del 2003 negli artt. 600, 601 e 602 del Codice penale. Recando tutte la medesima formula⁴², tali aggravanti si applicavano qualora i fatti previsti dagli articoli in oggetto fossero stati realizzati a danno di minori (infradiciottenni), e fossero diretti allo sfruttamento della prostituzione o alla sottoposizione della vittima al prelievo d'organi. In seguito all'abrogazione delle aggravanti di cui sopra, la novella del 2010 ha introdotto nel Codice penale l'art. 602 *ter*, il quale reca la disciplina delle circostanze aggravanti per i delitti di cui agli artt. 600 – 602 c.p.

Infine, nel 2014 è stata attuata la Direttiva 2011/36 dell'Unione europea, attraverso il d.lgs. n. 24/2014, il quale ha integrato e razionalizzato gli artt. 600 – 601 c.p.⁴³.

Per quanto riguarda l'art. 601 c.p., sono state implementate le situazioni che integrano la tratta ed è stata eliminata una circostanza aggravante ad effetto speciale inserita dalla novella del 2003 e che si attivava qualora il delitto fosse stato commesso a danno di infradiciottenni; inoltre, sul piano extra-penale, la riforma del 2014 ha dedicato un'attenzione particolare ai diritti delle vittime di tratta.

Al termine delle modifiche compiute ad opera dalle novelle sopra elencate, la fattispecie di cui all'art. 601 c.p., rubricata "Tratta di persone" risulta essere ampiamente modificata rispetto ai suoi tratti caratteristici che le erano stati attribuiti dal legislatore del '30.

³⁹ La riforma del 2003 ha agito in via collaterale su altri aspetti riguardanti il diritto penale e non solo. Infatti, per quanto riguarda il primo vi è stata una modifica del delitto di cui all'art. 416 *bis* c.p.: in tal senso, qualora il fine perseguito dall'associazione a delinquere sia ricompreso nelle fattispecie in analisi, è comminata a promotori, costitutori ed organizzatori una pena detentiva dai 5 ai 15 anni, mentre per i meri partecipanti la pena viene innalzata dai 4 ai 9 anni.

Inoltre, sul versante extra-penale vi è la previsione delle c.d. sanzioni pecuniarie per quote nei confronti delle persone giuridiche, qualora i soggetti che rappresentano le suddette o che ricoprono in queste degli incarichi apicali, commettano taluno di delitti previsti dagli artt. 600 – 604 c.p. Tali sanzioni – previste dal d.lgs. n. 231/2001 – si concretano in sanzioni amministrative e possono comportare, nelle eventualità più nefaste, un'interdizione dell'attività istituzionale esplicita dall'ente, sia in termini provvisori che (in *extrema ratio*) definitivi.

⁴⁰ Sul tema, tra gli altri, vedi G., CARUSO, *Delitti di schiavitù e dignità umana nella riforma degli artt. 600, 601 e 602 del Codice penale: contributo all'interpretazione della L. 11 agosto 2003, n. 228*, Padova, CEDAM, 2005, pp. 60 – 82.

⁴¹ Per approfondire il quadro di riferimento, vedi S., APRILE, *I delitti contro la personalità individuale. Schiavitù e sfruttamento sessuale dei minori*, Padova, CEDAM, 2006, *passim*.

⁴² Per maggiore chiarezza, si riporta la formula precedentemente recata dalle circostanze aggravanti in esame (ora abrogate) la quale recitava: "La pena è aumentata da un terzo alla metà se i fatti di cui al primo comma sono commessi in danno di minore degli anni diciotto o sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi".

⁴³ Sul tema, vedi G., CERAMI, *Commento alle modifiche apportate al Codice penale dal d.lgs. 4 marzo 2014 n. 24 di attuazione della direttiva 2011/36/UE, relativa alla prevenzione e alla repressione della tratta di esseri umani e alla protezione delle vittime*, in *I diritti dell'uomo, cronache e battaglie: organo dell'Unione forense per la tutela dei diritti dell'uomo*, 2014, pp. 597 – 640 e A., MADEO, *Il D.Legisl. 4 marzo 2014, n. 24, di recepimento della Direttiva 2011/36/CE, concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime*, in *Studium iuris: rivista per la formazione nelle professioni giuridiche*, 2014, pp. 1105 – 1112.

Tali modifiche si rendevano necessarie in considerazione della fisionomia originaria della fattispecie, la quale puniva in modo semplice e sbrigativo la tratta di persone, identificata in una "condizione analoga alla schiavitù". Per comprendere la portata ambigua del testo previgente, basti pensare che gli interpreti erano soliti riferirsi alla Convenzione di Ginevra del 1926 al fine di evitare le possibili interpretazioni arbitrarie che sovente scaturivano dalla lacunosità del dettato normativo⁴⁴. Una tale modalità d'interpretazione, oltre a non essere rispondente alle innovazioni provenienti dal contesto internazionale, risultava altresì lesiva del principio di tassatività.

In seguito alle summenzionate modifiche, il legislatore italiano ha racchiuso nella medesima fattispecie e punito con la medesima previsione sanzionatoria condotte diverse, accomunate dal fine dello sfruttamento delle vittime.

Qui di seguito si riporta l'odierna formulazione della fattispecie in parola, la quale recita quanto segue: "È punito con la reclusione da otto a venti anni chiunque recluta, introduce nel territorio dello Stato, trasferisce anche al di fuori di esso, trasporta, cede l'autorità sulla persona, ospita una o più persone che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 600, ovvero, realizza le stesse condotte su una o più persone, mediante inganno, violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica, psichica o di necessità, o mediante promessa o dazione di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, al fine di indurle o costringerle a prestazioni lavorative, sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportano lo sfruttamento o a sottoporsi al prelievo di organi⁴⁵."

Alla stessa pena soggiace chiunque, anche al di fuori delle modalità di cui al primo comma, realizza le condotte ivi previste nei confronti di persona minore di età.

La pena per il comandante o l'ufficiale della nave nazionale o straniera, che commette alcuno dei fatti previsti dal primo o dal secondo comma o vi concorre, è aumentata fino a un terzo.

Il componente dell'equipaggio di nave nazionale o straniera destinata, prima della partenza o in corso di navigazione, alla tratta è punito, ancorché non sia stato compiuto alcun fatto previsto dal primo o dal secondo comma o di commercio di schiavi, con la reclusione da tre a dieci anni".

Le modifiche apportate nel tempo sono state così forti da modificare il bene giuridico tutelato dalla norma, il quale si identifica nella dignità umana e non più nello *status libertatis* della persona. Nonostante ciò, la sede nella quale la norma in questione è collocata continua ad essere il Titolo XII del libro II del Codice penale, precisamente la Sezione I del Capo III. Tale collocazione dimostra il ruolo centrale a cui assurge nel nostro ordinamento la tutela dell'essere umano, per ottemperare alla quale sono duramente condannate tutte quelle condotte che reificano la vittima.

Passando all'analisi della struttura dettagliata dell'art. 601 c.p., i commi 1 e 2 individuano dei reati comuni, mentre i commi 3 e 4 riproducono i vecchi artt. 1152 e 1153 del codice della navigazione (oggi abrogati) e costituiscono rispettivamente: una circostanza aggravante ad effetto comune del delitto di tratta (basata sul possesso di qualifiche soggettive specifiche⁴⁶) ed una fattispecie autonoma che si atteggia come reato proprio ed è ed estesa alla totalità dei membri dell'equipaggio della nave⁴⁷.

⁴⁴ Secondo la definizione riportata dall'art. 1 co. 2 della Convenzione di Ginevra, la tratta consiste in: "qualunque atto di cattura, di acquisto o di cessione d'un individuo allo scopo di ridurlo in schiavitù; qualunque atto di acquisto di uno schiavo per venderlo o per cambiarlo; qualunque atto di cessione mediante vendita o cambio di uno schiavo acquistato per essere venduto o cambiato, così come, in generale, qualunque atto di commercio o di trasporto di schiavi".

⁴⁵ L'aggiunta delle c.d. modalità tipiche di coazione all'interno del secondo periodo dell'art. 601 co. 1 c.p. è stata apportata al fine di tutelare maggiormente le vittime delle c.d. nuove forme di schiavitù; sul tema, vedi E., CICONTE, P., ROMANI, *Le nuove schiavitù. Il traffico degli esseri umani nell'Italia del XXI secolo*, Roma, Editori riuniti, 2002, *passim*.

⁴⁶ In tal modo, il soggetto attivo viene individuato come "il comandante o l'ufficiale della nave nazionale o straniera".

⁴⁷ Tale fattispecie si applica solo qualora la tratta di persone dei soggetti presenti a bordo della nave non sia ancora giunta al momento consumativo.

La maggiore minuzia si riscontra altresì in relazione alla definizione del soggetto passivo del delitto di tratta, il quale viene disciplinato tenendo conto dello stato specifico in cui questi versa. Infatti, per le vittime di schiavitù e servitù la disciplina specifica è contenuta nel primo periodo del co. 1; mentre, nel secondo periodo del predetto comma è contenuta una disciplina più generale, estensibile ad un numero indefinito di soggetti passivi. Infine, il co. 2 dell'art. 601 c.p. – in ragione della peculiarità delle vittime – dedica una disciplina specifica per i minori vittime di tratta.

Sviluppando tali indicazioni di massima è possibile delineare nell'art. 601 c.p. tre fattispecie astratte, segnatamente differenti tra loro.

Nel primo periodo del comma 1 viene punito "chiunque recluta, introduce nel territorio dello Stato, trasferisce anche al di fuori di esso, trasporta, cede l'autorità sulla persona, ospita una o più persone che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 600⁴⁸".

L'elemento soggettivo richiesto al fine della configurazione della fattispecie in parola è il dolo generico, siccome l'art. 601 c.p. null'altro richiede in aggiunta a quanto stabilito.

Tuttavia, qualora il soggetto attivo riduca la vittima di tratta in uno stato di schiavitù o servitù, questi risponderà della fattispecie di cui all'art. 600 c.p., e non del delitto di tratta di persone; ciò è dovuto al fatto che l'art. 601 co. 1 c.p. punisce unicamente il compimento delle condotte configuranti la tratta, qualora siano attuate nei confronti di chi già versa in stato di schiavitù o servitù.

In forza delle disposizioni previgenti, si aveva l'applicazione della fattispecie di tratta in alternativa a quella di cui all'art. 602 c.p. qualora vi fosse una struttura imprenditoriale a sostegno degli atti illeciti; tuttavia, oggi è venuta meno la differenza sanzionatoria tra gli artt. 601 e 602 c.p. e, quindi, l'imprenditorialità non assurge più ad elemento per la qualificazione della fattispecie di tratta.

Tuttavia, proprio a causa della possibilità di configurare la fattispecie in parola anche in relazione al traffico di un solo individuo è sorto un ulteriore problema, dato dal possibile concorso di reati qualora ci si trovi al cospetto più vittime, in tal senso la dottrina è divisa.

Secondo alcuni autori, tra cui la Peccioli⁴⁹, qualora vi siano più vittime sussiste una pluralità di reati, rispettivamente in concorso formale o in reato continuato, in relazione alla specifica condotta illecita. Secondo altri, tra cui il Mantovani⁵⁰, il dato numerico relativo alle vittime diventa non rilevante, qualora ci si trovi d'avanti ad una condotta attuata in un singolo contesto storico.

Nel secondo periodo del comma 1 si delinea una fattispecie che riprende pedissequamente gli orientamenti espressi a livello sovranazionale sulla lotta alla tratta di esseri umani⁵¹; tale norma si ancora su tre indicatori per tutelare le vittime di tratta (l'utilizzo di strumenti costruttivi, induttivi o il pagamento di somme di denaro al soggetto che esercita l'autorità sulla vittima).

Come è agevole notare, la differenza più consistente tra la fattispecie di cui al secondo periodo del comma 1 e quella del primo periodo risiede nell'elemento soggettivo del reato, il quale risulta qui essere costituito dal dolo specifico.

Infine, il comma 2 dell'art. 601 c.p. punisce la tratta di persone qualora il soggetto passivo della condotta sia un minore (infradiciottenne); in tal caso – in ragione della particolare vulnerabilità della vittima – la previsione si applica altresì in assenza delle modalità di coercizione di cui al comma 1.

⁴⁸ In maniera molto sintetica, si ricorda brevemente di come l'art. 600 c.p. definisca la condizione di schiavitù come una situazione corrispondente all'esercizio su di una persona di poteri corrispondenti a quelli esercitati su di una *res* da parte del legittimo proprietario (enumerati all'art. 832 c.c.) e la condizione di servitù come quello stato di soggezione continuativa esercitato su di una persona, dal quale deriva la costrizione al compimento di specifiche attività illecite.

⁴⁹ Per un quadro più ampio in relazione all'opinione citata, vedi A., PECCIOLI, *Giro di vite contro i trafficanti di esseri umani: le novità della legge sulla tratta di persone*, in *Diritto penale e processo*, 2004 p. 103 ss.

⁵⁰ Per approfondire il tema, vedi F., MANTOVANI, *Diritto penale parte speciale - Delitti contro la persona*, Padova, CEDAM, 2019, op. cit., p. 283 ss.

⁵¹ Sul tema, vedi P., DEGANI, C., PIVIDORI, *Attività criminali forzate e scenari della tratta di persone nel quadro degli attuali fenomeni migratori: Questioni di diritti umani e risposte di policy*, Padova, Padova University Press, 2016, pp. 100 – 130 e P., SCEVI, *Nuove schiavitù e diritto penale*, Milano, Giuffrè, 2014, *passim*.

Analizzando criticamente la struttura della fattispecie di tratta di persone, si possono evincere chiaramente i meriti dei vari legislatori; infatti, questi hanno plasmato una fattispecie dettagliata, ma altresì particolarmente estesa, in ottemperanza delle indicazioni giunte dall'ambito internazionale.

A tal fine, è stata delineata una fattispecie che spicca per la sua rigidità, attributo che risulta chiaramente da diversi indici (l'elevato quadro sanzionatorio, la disciplina delle circostanze aggravanti, la peculiare regolamentazione del tentativo, ecc...).

Considerando quanto detto, è interessante il dato per cui vi sia una scarnissima previsione circa le circostanze attenuanti; infatti, l'unica attenuante prevista dal Codice penale è stata inserita dall'art. 4, della L. 1° ottobre 2012, n. 172 e si sostanzia nell'art. 600 *septies* 1, che prescrive la diminuzione della pena da un terzo alla metà in presenza di determinate circostanze⁵².

Infine, merita attenzione una peculiarità storica (seppur solo formale) del nostro ordinamento, consistente nella distinzione tra la fattispecie tratta di persone e quella di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina⁵³. La distinzione in parola porta alla disciplina delle due materie in sedi diverse, siccome il bene giuridico del favoreggiamento dell'immigrazione clandestina viene individuato – ex art. 12 TUIMM – nel potere dello Stato di regolare i flussi migratori e la gestione dei propri confini. Da questo elemento discende un diverso "ruolo" del soggetto che si accinge a migrare, il quale da vittima diviene un "semplice oggetto del reato" (sempre qualora vi sia stato inizialmente il consenso di questi).

Inoltre, il delitto di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina (a differenza di quello di tratta) è caratterizzato dall'internazionalità. Questa differenza formale viene meno nella prassi, dove i fenomeni si sovrappongono attraverso circostanze aggravanti previste dall'ordinamento interno.

Tuttavia, a sostegno della marcata separazione di cui sopra, permane altresì l'opinione di diversi giudici, i quali escludono che si verifichi una confusione tra le due figure di reato per via del diverso bene giuridico da queste tutelato.

5. La prospettiva tedesca: la disciplina del § 232 StGB.

Al pari della disciplina italiana del delitto di tratta, anche in Germania le corrispondenti previsioni hanno risentito fortemente dell'influsso esercitato dai vari strumenti sovranazionali in materia.

Infatti, all'interno del Codice penale tedesco (*Strafgesetzbuch*, abbreviato StGB) la disciplina del delitto di tratta (denominato *Menschenhandel*) è contenuta all'interno del § 232, a sua volta collocato nel Titolo 18 che contiene i c.d. reati contro la libertà personale⁵⁴.

Ebbene, nel novero di tali reati la previsione di cui al § 232 si distingue in quanto è stata oggetto di numerosi interventi di riforma, i quali ne hanno radicalmente modificato l'assetto⁵⁵.

In primo luogo, si segnala l'azione della riforma del 2005 che ha reintrodotta nel sistema tedesco tre previsioni, le quali erano state oggetto di espunzione sette anni prima, ad opera della Legge n.

⁵² La previsione in oggetto recita quanto segue: "La pena per i delitti di cui alla presente sezione è diminuita da un terzo fino alla metà nei confronti del concorrente che si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, ovvero aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l'individuazione o la cattura dei concorrenti". L'attenuante in parola era disciplinata già all'interno del vecchio art. 600 *sexies* c.p., dal quale differisce in ragione della diminuzione delle condotte rilevanti, all'interno delle quali non vi è più il riferimento alla mera collaborazione alle indagini, espunta dal nuovo testo risultante dalla riforma.

⁵³ Per un quadro più ampio, vedi V., MILITELLO, *La tratta di esseri umani: la politica criminale multilivello e la problematica distinzione con il traffico di migranti*, in *Rivista Italiana di Diritto Processuale Penale*, 2018, p. 86 ss.

⁵⁴ Tali reati, indicati in tedesco come "*Straftaten gegen die persönliche Freiheit*" corrispondono alle fattispecie contenute all'interno dei §§ 232 – 242 StGB.

⁵⁵ Infatti, le fattispecie contenute all'interno del titolo in parola sono rimaste sostanzialmente immutate rispetto alla loro versione originaria (contenuta all'interno del Codice penale tedesco del 1871). Per un quadro più ampio, vedi W., JOECKS, C., JÄGER, *Strafgesetzbuch, Studienkommentar, 13. Auflage*, München, C.H. Beck Verlag, 2021, § 232.

38/1998⁵⁶. Le fattispecie reintrodotte, le quali sono state incardinate nei §§ 232, 233 e 233a sono ricomparse nel panorama penale tedesco per mezzo degli strumenti internazionali, i quali hanno imposto agli Stati il rafforzamento e l'armonizzazione delle fattispecie interne⁵⁷.

In seguito, si è avuta un'ulteriore riforma del § 232 StGB, data dal recepimento della Direttiva 2011/36 dell'Unione europea. Tale riforma – risalente al 2016 – ha mutato in maniera radicale la fisionomia della fattispecie in analisi, ripercorrendo i tratti caratteristici della direttiva di cui sopra.

Tuttavia, la disposizione risultante dalla riforma in analisi non prevede alcuno spazio di non punibilità per le vittime di tratta, in relazione alle attività criminali che sono state costrette a compiere.

La previsione odierna, risultante dalle varie modifiche susseguitesesi nel tempo, reca la seguente previsione: " (1) È punito con la pena detentiva da sei mesi a cinque anni, chiunque recluta, trasporta, trasmette, ospita o assume un'altra persona approfittando della sua condizione personale o economica di difficoltà e di vulnerabilità, connessa al soggiorno in uno Stato straniero, ovvero una persona minore di ventuno anni, qualora:

1. questa persona sia sfruttata a) per l'esercizio della prostituzione o la prestazione di atti sessuali in vantaggio dell'autore del reato o di una terza persona o sia costretta a sopportare atti sessuali perpetrati dall'autore o da un terzo, b) nell'ambito di un'attività lavorativa, c) per l'accattonaggio, oppure d) per la commissione di atti illeciti sanzionati penalmente;
2. questa persona è tenuta in condizione di schiavitù, di assoggettamento, di soggezione debitoria o in situazioni corrispondenti o assimilabili;
3. venga prelevato illegalmente un organo a questa persona.

Lo sfruttamento per mezzo di un'attività lavorativa contemplato all'interno del co. 1, n. 1, lett. b) si verifica qualora all'attività lavorativa non segua un compenso per la prestazione offerta, il che si verifica in ipotesi di forte sproporzione dalle prestazioni lavorative offerte, rispetto ad un'attività lavorativa uguale o comparabile (sfruttamento lavorativo).

(2) È punito con la reclusione da sei mesi a dieci anni chiunque, sfruttando un'altra persona nelle modalità descritte nel comma 1:

1. con violenza, minaccia di un male grave o con inganno la recluta, trasporta, trasmette, ospita o assume;
2. la sequestra, se ne appropria o ne agevola l'appropriazione di terzo.

(3) Nelle ipotesi di cui al primo comma la pena della reclusione è da sei mesi a dieci anni, qualora:

1. la vittima era infradiciotenne al tempo della commissione del reato;
2. l'autore compie gravi maltrattamenti fisici nei confronti della vittima ovvero attraverso tale condotta determina con imprudenza il pericolo di morte o un danno grave alla salute;
3. l'autore agisce in modo professionale o in quanto membro di un gruppo criminale, che è continuativamente dedito alla commissione di tali reati.

Nelle ipotesi di cui al secondo comma, la pena della reclusione è da uno a dieci anni, qualora sussistano le circostanze di cui al comma 1, n. 1, 2 e 3.

(4) Nelle ipotesi contenute nei commi 1, 2 e 3 capoverso 1 è punibile il tentativo".

⁵⁶ La legge n. 38/1998 aveva abrogato parte dei reati in parola (allora contenuti nel titolo 13°) attraverso una modifica dei §§ 180b e 181 StGB. Per maggiore chiarezza, si segnala di come i reati in parola fossero stati a loro volta introdotti nel 1973, per mezzo di una legge che mirava al contrasto dello sfruttamento della prostituzione; il loro ambito applicativo è andato crescendo, con il passare del tempo, attraverso una legge del 1992, la quale ha rubricato tale fattispecie come *Menschenhandel*. Sul tema, vedi W., KÜPER, *Strafrecht, besonderer Teil*, Heidelberg, C.F. Müller Verlag, 2008, p. 46.

⁵⁷ Si fa riferimento ad alcuni strumenti internazionali analizzati nei paragrafi precedenti (soprattutto, tra gli altri, il Protocollo di Palermo e la Decisione quadro del consiglio n. 629/2002); per un quadro più ampio, vedi F. C., SCHROEDER, *Das 37. Strafrechtsänderungsgesetz: Neue Vorschriften zur Bekämpfung des Menschenhandels*, in *Neue Juristische Wochenschrift*, 2005, pp. 1393 – 1396, J., RENZIOWSKI, *Die Reform der Straftatbestände gegen den Menschenhandel*, in *Juristen Zeitung*, 18/2005, pp. 879 – 885 e H., STEEN, *Einschränkungen der neuen Strafnormen gegen den Menschenhandel (§§ 232 ff. StGB)*, in *Strafverteidiger*, 2007, pp. 665 – 668.

Il bene giuridico tutelato dal § 232 StGB consiste nella libertà personale, in un'accezione estremamente ampia e comprensiva delle sue diverse sfumature, ossia: la libertà di scelta, la libertà di movimento ed il diritto all'autodeterminazione.

Nonostante l'ampio spettro di interessi tutelati dalla previsione in parola, la collocazione di tale norma nel Titolo 18 del Codice penale tedesco fa sì che assuma un carattere prioritario la tutela delle situazioni ivi enumerate, "restringendo" il campo d'azione. In definitiva, il § 232 StGB è incardinato sulla protezione della libertà di autodeterminazione della vittima (*Selbstbestimmungsfreiheit*).

Da ciò discende l'inutilità dell'eventuale consenso prestato dalla vittima di tratta nei confronti del soggetto attivo, per via dell'assenza della libertà di autodeterminazione che scaturisce dalla condizione di forte vulnerabilità e fragilità in cui detti soggetti versano⁵⁸. Per chiarezza espositiva, nonostante sia indiscussa la centralità di tale previsione per la tutela del bene giuridico di cui sopra, questo risulta essere parimenti tutelato in altre previsioni del Codice penale tedesco⁵⁹.

Per quanto riguarda la determinazione del possibile soggetto attivo, questo può consistere in qualunque persona (si configura un reato comune, al pari della disciplina italiana).

Tuttavia, l'articolo in parola non risulta essersi adeguato all'art. 5 co 1 della Direttiva 2011/36 dell'Unione europea, il quale prevede che vengano predisposti degli strumenti atti a perseguire le persone giuridiche che hanno beneficiato della commissione del reato di tratta. D'altro canto, siccome la Direttiva lascia ampia libertà agli Stati circa le modalità da adottare per perseguire tale scopo, il legislatore tedesco ha risolto il problema attraverso l'applicazione delle previsioni della legge sugli illeciti amministrativi (*Ordnungswidrigkeitengesetz*)⁶⁰. In tal senso, il soggetto che ha agito come organo di una persona giuridica nella commissione di tali reati può essere destinatario di una sanzione pecuniaria, secondo il c.d. rapporto di immedesimazione organica.

Riguardo invece al soggetto passivo, nel § 232 StGB si delineano due diverse fattispecie, la cui differenza si basa sulla diversa età della persona offesa, infatti: la prima parte del comma 1 indica come soggetto passivo "chiunque", mentre ai sensi della seconda parte è prevista un'aggravante, nel caso in cui la vittima sia infra-ventunenne.

Nel complesso, le due riforme di cui sopra hanno contribuito ad allargare l'ambito di riferimento del § 232 StGB, ricalcando fortemente le disposizioni internazionali di riferimento⁶¹.

Inoltre, tale mutamento di prospettiva si inserisce in un ambiente a dir poco prolifico per tali esigenze di tutela, le quali emergono già dall'etimologia della rubricazione del reato in parola; infatti, il termine utilizzato per indicare il reato di cui al § 232 StGB è *Menschenhandel* (commercio di esseri umani) e rimanda alla reificazione della vittima, attuata al fine di poterla sfruttare in attività illecite.

Queste situazioni convergenti hanno portato alla formulazione di una fattispecie completa e rispondente al bisogno di fronteggiare un fenomeno patologico vastissimo come quello in parola.

Il quadro che ne deriva si compone di una fattispecie principale (*Grundtatbestand*) contenuta nel comma 1 e in due fattispecie aggravanti (*Qualifikationen*), che sono contenute nei commi 2 e 3.

Cominciando dal primo comma, questo presenta una cornice edittale da 6 mesi a 5 anni e si rivolge ad alcune condotte già contemplate nella vecchia nozione di favoreggiamento di cui al § 233a ss. StGB, rubricato "Sfruttamento a seguito di sequestro di persona".

⁵⁸ Per un quadro più ampio, vedi P., GRAF, A., KUPFER, *Moderne Sklaverei und extreme Ausbeutung in globalisierten Arbeits und Geschlechterverhältnissen: ein Blick auf Deutschland*, in Femina Politica, 2016, pp. 9 – 23.

⁵⁹ Ci si riferisce ai delitti contro l'autodeterminazione sessuale, rapina ed estorsione, i quali sono rispettivamente contenuti all'interno dei §§ 174 ss. e 249 ss. StGB.

⁶⁰ Per uno sguardo più ampio sul tema in parola, vedi Böse, Martin, *Strafbarkeit juristischer Personen - Selbstverständlichkeit oder Paradigmenwechsel im Strafrecht*, in ZSTW, 2014, pp. 132 – 165.

⁶¹ Sul tema, vedi C., LINDNER, *Die Effektivität transnationaler Massnahmen gegen Menschenhandel in Europa: eine Untersuchung des rechtlichen Vorgehens gegen die moderne Sklaverei in der Europäischen Union und im Europarat*, Tübingen, Mohr Siebeck, 2014, *passim*.

In particolare, le modalità di condotta ivi contemplate sono: il reclutamento (*Anwerbung*), che si verifica nel caso in cui il soggetto attivo spinga taluno a concludere un accordo ovvero un contratto che dà vita all'obbligo da parte sua di compiere un'attività a suo vantaggio⁶²; il trasporto (*Beförderung*), ossia l'atto di spostare la vittima di tratta; la trasmissione (*Weitergebung*), ossia l'atto di cedere la vittima ad un terzo, al fine di sfruttarla o cederla nuovamente; la concessione di un alloggio alla vittima per un periodo di tempo limitato (*Beherbergung*); l'accoglienza (*Aufnehmen*), ossia la dazione di un posto dove la vittima alloggia per un lasso di tempo indeterminato.

Alla luce di quanto detto, le condotte illecite di cui al § 232 co. 1 StGB risultano essere rispondenti alla risposta di tutela individuata dall'art. 2 co. 1 della Direttiva 2011/36 dell'Unione europea⁶³.

All'interno del comma 1 è altresì chiarito che la condotta illecita ivi prevista debba essere connotata (anche alternativamente) da due condizioni inibiscono l'autodeterminazione dei soggetti passivi, ossia: l'approfittamento di una situazione di difficoltà personale ovvero economica della vittima, accertata tenendo conto delle peculiarità del caso⁶⁴; l'approfittamento della vulnerabilità della vittima straniera, conseguente dal soggiorno in uno Stato diverso da quello d'origine⁶⁵. Tali due condizioni risultano essere oggetto di una disciplina accurata da parte della giurisprudenza tedesca.

Infatti, circa la prima condizione risulta essere sufficiente che il soggetto passivo non possa difendere la propria libertà di autodeterminazione sessuale per via di una situazione di difficoltà nel suo Stato d'origine.

Mentre, circa la condizione di vulnerabilità specificamente individuata per lo straniero, la mancanza di autodeterminazione della sfera sessuale deve scaturire da una situazione di totale dipendenza nei confronti del soggetto attivo⁶⁶ e dall'incapacità di opporsi o cercare di farlo attraverso l'interazione col contesto sociale circostante, per via della mancata conoscenza della lingua tedesca.

Inoltre, lo sfruttamento delle condizioni sopracitate deve avvenire in maniera volontaria da parte del soggetto attivo e, a tal proposito, si delineano differenti modalità di sfruttamento della vittima.

La prima è lo sfruttamento sessuale, contemplato nel § 232 co. 1 lett. a) StGB e che si realizza già dal momento in cui il soggetto passivo è coinvolto per la prima volta in un'attività che mira alla realizzazione di una prestazione sessuale a pagamento.

La seconda modalità è quella dello sfruttamento lavorativo, contemplato nel § 232 co. 1 lett. b) e che si verifica qualora il corrispettivo spettante al lavoratore non vi sia oppure risulti essere inferiore ad un terzo della retribuzione tabellare normalmente prevista per l'attività considerata; tuttavia, qualora lo sfruttamento sia volto a realizzare l'accontentamento ovvero a commettere altri fatti di reato, la sproporzione rispetto all'attività prestata prescinde dal riferimento al sopracitato indice di 1/3.

⁶² In dottrina vi sono altre due concezioni differenti che si contendono il campo con quella appena delineata, pur rimanendo minoritarie: la prima indica il configurarsi della condotta in analisi con il verificarsi di una forma estremamente forte ed incisiva di limitazione della capacità della vittima di autodeterminarsi; d'altro canto, la seconda fa riferimento ad un'azione posta in essere dal soggetto attivo e consiste nell'indurre un diverso soggetto a concludere un accordo in base al quale la vittima si vede obbligata all'esplicazione di determinate attività a suo favore.

⁶³ Per maggiore chiarezza sulle peculiarità della disposizione in analisi, tra gli altri, vedi D., DÖLLING, et al., *Gesamtes Strafrecht, Handkommentar, 5 Auflage*, Baden-Baden, Nomos, 2021, § 232.

⁶⁴ In dottrina, la qualificazione delle condotte che integrano la situazione in analisi non risulta essere pacifica. Infatti, per aversi tale condizione secondo alcuni studiosi è sufficiente anche il verificarsi di una difficoltà di natura non permanente, (ad esempio il divorzio o la perdita dell'occupazione); a tal proposito, vedi S., BÜRGER, *Die Neuregelung des Menschenhandels. Umsetzung unionsrechtlicher Vorgaben und Schaffung eines stimmigen Gesamtkonzepts?*, in *Zeitschrift für internationale Strafrechtsdogmatik*, 2017, pp. 171 – 172.

⁶⁵ A tal proposito, il codice fa riferimento al concetto di "*Hilflosigkeit durch Aufenthalt in einem fremden Land*"; sul tema, vedi T., FISCHER, *Strafgesetzbuch mit Nebengesetzen, 68. Auflage*, München, C.H. Beck Verlag, 2021, § 232.

⁶⁶ Sono riconducibili a tale condizione tutte le situazioni connotate dall'assenza della disponibilità di danaro da parte del soggetto passivo, la sua dipendenza dal soggetto attivo per quanto riguarda la disponibilità di un posto ove alloggiare o di cibo con cui sfamarsi; tali situazioni portano la vittima straniera del delitto di tratta ad essere impossibilitata (in maniera piena o parziale) ad esprimere una qualsivoglia negazione avverso le richieste del soggetto attivo.

In base a quanto detto circa le fattispecie di sfruttamento delineate al comma 1 del § 232 StGB⁶⁷, appare chiaro di come il reo debba ritenere lo sfruttamento come realmente configurabile, senza che rilevi il fatto che lo sfruttamento in parola si realizzi o meno (dolo specifico).

Inoltre, gli ultimi due capoversi del comma 1 presentano altre due modalità in cui l'azione si esplica: il secondo capoverso reca la disciplina delle situazioni in cui la vittima sia mantenuta nelle condizioni di schiavitù⁶⁸, servitù, soggezione per debiti ovvero qualsiasi condizione assimilabile; mentre, il terzo capoverso reca la disciplina del reato di tratta volto all'asportazione illecita di organi⁶⁹.

In conclusione, i commi 2 e 3 del § 232 StGB prevedono due circostanze aggravanti, le quali presentano un diverso quadro edittale.

Riguardo al comma 2, questo prevede una pena detentiva da 6 mesi a 10 anni ovvero da 1 a 10 anni qualora si verificino le situazioni contemplate al comma 1, n. 1, 2 e 3. Inoltre, il § 232 co. 2 n. 1 StGB prevede delle aggravanti scaturenti da alcune modalità particolarmente efferate con cui il fatto di reato viene attuato (violenza, minaccia di un male ingiusto⁷⁰ ovvero l'inganno); in seguito, il n. 2 contempla un'aggravante nel caso in cui il soggetto attivo sequestra la vittima, se ne appropria ovvero ne agevola l'appropriazione da parte di terzi.

In ultimo, il comma 3 prevede la reclusione da 6 mesi a 10 anni qualora si verificino le seguenti circostanze aggravanti: vittima infradiciottenne, compimento sulla vittima di gravi maltrattamenti fisici e compimento professionale della fattispecie delittuosa o nel contesto di una banda criminale⁷¹. Nei casi di cui ai commi 2 e 3, qualora il soggetto attivo compia più condotte ivi previste questi risponde come autore di un unico fatto di reato e, inoltre, l'elemento soggettivo può consistere (diversamente dal comma 1) anche nel dolo eventuale⁷².

Inoltre, al fine della configurazione del dolo come qui delineato non è prescritto che il soggetto attivo abbia piena coscienza del fatto tipico.

Infine, è importante segnalare la perseguibilità del reato di tratta anche al di fuori dei confini nazionali tedeschi, in forza del c.d. *Weltrechtsgrundsatz*, previsto dal § 6 n. 4 StGB⁷³.

Tale strumento consente il radicamento extraterritoriale della giurisdizione tedesca, in forza di un criterio di collegamento territoriale che si attiva qualora il soggetto attivo risieda sul territorio tedesco, venga ivi arrestato o qualora venga espulso e ci sia il pericolo che ritorni in Germania⁷⁴.

⁶⁷ A proposito delle varie fattispecie delineate al comma 1 del § 232 StGB, vedi, tra gli altri, A., SPITZER, *Strafbarkeit des Menschenhandels zur Ausbeutung der Arbeitskraft*, Berlin, Springer-Verlag, 2018, *passim*.

⁶⁸ Nell'ordinamento tedesco non vi sono previsioni in merito alla riduzione in schiavitù così come disciplinate dall'art. 4 CEDU. Perciò, qualora si verifichi tale fattispecie vengono in rilievo le previsioni di cui ai §§ 232 n. 2 o 234a StGB; quest'ultimo, rubricato "deportazione di esseri umani", gode dell'innegabile vantaggio di essere applicabile altresì ai fatti di reato commessi al di là del confine nazionale, per via della c.d. clausola di universalità contenuta all'interno del § 6 StGB.

⁶⁹ Tale fattispecie delittuosa era in precedenza già contemplata all'interno della previsione di cui alla c.d. legge tedesca sui trapianti (*Transplantationsgesetz*).

⁷⁰ È interessante sottolineare di come la norma faccia riferimento, relativamente alla minaccia di un male ingiusto, a "*Drohung mit einem empfindlichen Übel*", enfatizzando una "sensibilità" della sfera personale della vittima.

⁷¹ La norma fa un peculiare riferimento alla c.d. banda armata, la quale differisce dall'associazione a delinquere e trova una specifica disciplina all'interno della previsione di cui al § 129 StGB. Nello specifico, la configurazione della banda armata richiede un *quid minus* rispetto all'associazione a delinquere, per via della mancata previsione del requisito di un'organizzazione in quanto tale e presuppone come elementi identificativi del fenomeno solo la riunione temporanea di minimo tre individui al fine di commettere in maniera autonoma degli specifici fatti di reato.

Per maggiore chiarezza, vedi J., HOFMANN, *Menschenhandel: Beziehungen zur Organisierten Kriminalität und Versuche der strafrechtlichen Bekämpfung*, Frankfurt am Main, Peter Lang Publishing, 2002, p. 304 s.

⁷² La condotta deve tendere alla realizzazione del fatto previsto dalla norma penale, con le caratteristiche ivi delineate ed in riferimento alla condizione di difficoltà della vittima.

⁷³ Sul tema, vedi A., PETZSCHE, *Soll die Ausbeutung der Opfer von Menschenhandel (§§ 232 a ff. StGB) weltweit nicht mehr durch Deutschland verfolgt werden?*, in *Juristische Rundschau*, 2018, pp. 376 – 385.

⁷⁴ Per un quadro più ampio, vedi M., DONINI, *Europeismo giudiziario e scienza penale. Dalla dogmatica classica alla giurisprudenza-fonte*, Milano, Giuffrè, 2011, *passim*.

6. Riflessioni conclusive.

Sulla scorta dell'analisi condotta nel presente lavoro, risulta chiaro che nel tempo siano stati compiuti innumerevoli passi in avanti nel contrasto alla tratta⁷⁵. Tuttavia, tale piaga va ad estrinsecarsi in un'ampia gamma di fenomeni patologici, il che la rende spesso difficile da identificare e ciò influisce altresì sulla risposta di contrasto; per tale ragione, risulta estremamente difficoltosa la predisposizione di una disciplina prestante (sia dal punto di vista penalistico, che extra-penalistico). Perciò, il formante internazionale ha ricoperto un ruolo di primo piano nella predisposizione di strumenti diretti ad esprimere una risposta quanto più mirata ed efficace⁷⁶; questi hanno riscosso un enorme successo ed hanno visto l'adesione di un numero sempre crescente di Stati. Infatti, solo eliminando le insidie che si annidano nelle discrepanze tra ordinamenti interni e assicurano – talvolta – l'impunità dei malfattori, si può sperare di fornire una soluzione ad un fenomeno di tale portata. Tuttavia, nonostante la situazione di generale miglioramento, la realtà fattuale e le raccomandazioni dei vari organismi (nazionali ed internazionali) dipingono una situazione molto meno "rosea". Soffermandoci sul nostro ordinamento, questo risulta essere contraddistinto da un buon livello di ricezione degli strumenti internazionali; ciò sfocia nella predisposizione di una risposta penalistica particolarmente "prestante", coadiuvata da un'attività legislativa sociale e di contorno. Tralasciando momentaneamente la questione relativa allo stato dell'arte della disciplina penalistica italiana, alcune "note di merito" si rinvengono nell'aumento dei fondi per la realizzazione di campagne di sensibilizzazione *ad hoc*⁷⁷ e nella prevenzione della tratta di esseri umani a scopo di sfruttamento lavorativo. In aggiunta, sono state implementate le iniziative volte alla formazione degli appartenenti alle forze dell'ordine impegnati nella lotta contro la tratta. Infine, sono state introdotte diverse disposizioni miranti all'eliminazione dei numerosi effetti nefasti prodotti dal c.d. Decreto Salvini, il quale aveva diminuito fortemente le possibilità per le vittime di tratta di ricevere asilo. Tuttavia, sia il dato fattuale che le numerose raccomandazioni provenienti sia dagli organismi che dagli osservatori internazionali sanciscono che potrebbero essere compiuti maggiori sforzi in tal senso⁷⁸; nello specifico, vi sono molteplici settori in cui la normativa italiana risulta presentare delle carenze e dovrebbe, conseguentemente, essere implementata. Per ciò che concerne la prevenzione della tratta, è da sottolineare l'atteggiamento particolarmente propositivo mostrato da parte del Governo italiano, il quale ha fortemente incrementato gli sforzi profusi in tal senso. Infatti, è stata da questo individuata una Commissione interministeriale *ad hoc*, con il compito di redigere il Piano d'azione nazionale contro la tratta e coordinare i programmi per la prevenzione del fenomeno e l'assistenza delle vittime. Tuttavia, nonostante queste note positive, il nostro Paese continua a non essere provvisto di un relatore nazionale unico, capace di valutare in maniera indipendente ed imparziale gli sforzi profusi dal Governo, nonostante vi siano stati numerosi inviti in tal senso da parte delle organizzazioni non governative.

⁷⁵ Sul tema, vedi A., MOWBRAY, *The development of positive obligations under the European Convention on Human Rights by the European Court of Human Rights*, Oxford, Hart Publishing, 2004, *passim*.

⁷⁶ Per maggiore chiarezza vedi, tra gli altri, J., ALLAIN, *Slavery in International Law: Of Human Exploitation and Trafficking*, Leiden, Martinus Nijhoff Publishers, 2012, *passim* e Allain, Jean, *The Legal Understanding of Slavery. From the Historical to the Contemporary*, Oxford, Oxford University Press, 2012, *passim*.

⁷⁷ Sul tema, vedi E., O' BRIEN, *Human Trafficking Heroes and Villains: Representing the Problem in Anti-Trafficking Awareness Campaigns*, in *Social & Legal Studies*, 2016, pp. 205 – 224.

⁷⁸ Le difficoltà in parola si acuiscono nel quadro emergenziale delineato dalla pandemia da Covid-19, in tal senso si è registrata una diminuzione del numero di indagini e procedimenti giudiziari, delle vittime di tratta identificate ed assistite e delle ispezioni sui luoghi di lavoro, rispetto a quanto avvenuto nel corso dell'anno precedente. In aggiunta, alcune delle misure prioritarie volte all'implementazione della disciplina interna consistono nell'adozione (fino ad oggi non verificatasi) di un nuovo piano d'azione a livello nazionale e nella nomina (non ancora effettuata) di un relatore nazionale indipendente.

Inoltre, sebbene la commissione interministeriale abbia portato avanti il suo operato attraverso strumenti telematici (a causa della pandemia da Covid-19) ed abbia continuato l'attività di aggiornamento del vecchio Piano d'azione (riferito al periodo 2016 – 2018), il Governo italiano non si è mosso verso l'adozione di un nuovo piano.

In aggiunta, particolare importanza in ottica preventiva riveste il contrasto del caporalato; nello specifico, gli indiscussi passi in avanti nella prevenzione e nel contrasto di tale fenomeno sono stati possibili attraverso l'uso delle ispezioni, che hanno risentito fortemente dell'influsso della pandemia⁷⁹. Ad aggravare il quadro in analisi contribuisce una regolamentazione non efficace del sistema delle agenzie di collocamento, aggravata dalle pratiche delle assunzioni fittizie e del sequestro dei documenti.

In aggiunta a tali evidenze, indicazioni preziose circa le innovazioni da introdurre nel contrasto al caporalato ci pervengono altresì dal Gruppo di esperti del Consiglio d'Europa (GRETA); nello specifico, tale organo ha emanato una raccomandazione indirizzata al Governo italiano, esortandolo ad incrementare il numero di ispezioni, potenziare la formazione degli ispettori del lavoro ed implementare i metodi utilizzati nei settori a rischio.

Sul versante del contrasto alla tratta, sebbene il quadro penalistico si dimostri adeguato alla repressione del fenomeno in parola vi è stata, soprattutto nell'ultimo periodo, un'applicazione meno puntuale della legge da parte delle autorità nazionali. Inoltre, tali difficoltà risultano essere state acuite dalla situazione pandemica (ancora attuale), la quale ha causato un rallentamento dei procedimenti ed ha limitato la capacità d'indagine delle forze dell'ordine⁸⁰.

Per ciò che riguarda i procedimenti, in aggiunta, questi risultano essere contraddistinti da un funzionamento parecchio farraginoso, causato dalla gestione degli stessi contraddistinta da una particolare lentezza, per via del fatto che una volta accertata la verifica del delitto di tratta, le indagini prendono avvio per mano di un procuratore antimafia il quale, normalmente, dà priorità alle indagini concernenti i *network* criminali. Da ciò scaturisce una tendenza peculiare (e preoccupante) degli operatori, i quali cercano di "risolvere" il problema in analisi attraverso l'aggiramento del meccanismo in questione (incriminando i soggetti attivi per delitti diversi da quello di tratta).

D'altro canto, lo Stato italiano non ha ancora predisposto una banca dati pubblica e centralizzata che contenga informazioni circa le indagini, i procedimenti giudiziari e le eventuali condanne; tale carenza costituisce una criticità di non poco conto nella tempestività della risposta alla tratta ed è stata altresì rimarcata in più occasioni dal Gruppo di esperti del Consiglio d'Europa (GRETA).

Inoltre, le possibilità di prevenzione dei fenomeni di tratta sono altresì limitate dalla scarsa presenza presso i dipartimenti di polizia di traduttori specializzati nei dialetti dei Paesi d'origine delle vittime.

Nel quadro ora delineato, particolare preoccupazione destano le tendenze sempre più violente che animano le azioni compiute dai gruppi criminali provenienti dalla Nigeria, i quali mostrano altresì di possedere un sempre maggiore grado di organizzazione⁸¹.

⁷⁹ Nel 2020 le autorità hanno condotto le ispezioni in 83.421 siti (5.372 con riferimento al solo settore agricolo) e sono riuscite ad individuare 17.788 lavoratori non regolari; questi dati registrano un netto calo rispetto a quelli del 2019 (128.376 siti ispezionati e 5.950 nel solo settore agricolo e 41.000 lavoratori non regolari identificati). La preoccupazione circa il significativo calo delle ispezioni è condivisa anche dai sindacati dei lavoratori.

⁸⁰ Basandoci sui dati forniti dal Ministero dell'Interno, nel 2020 sono state indagate per riduzione in schiavitù, tratta di persone ed acquisto ed alienazione di schiavi 254 persone di cui ne sono state processate 106 e condannate 175. Questi dati, tranne quello relativo alle condanne (170 nel 2019) sono nettamente in calo rispetto a quelli del 2019 (il quale reca 323 indagati e 202 processati). In aggiunta, nel 2020 sono state indagate per tratta di minori a scopo di sfruttamento sessuale 116 persone (166 nel 2019). Inoltre, non vi sono dati completi sulle pene comminate, salvo per quanto riguarda la sentenza media per i trafficanti, che si è attestata sugli 8,2 anni nel 2020 (nel 2019 era 6,6 anni).

⁸¹ Sul tema, vedi A., OSITA, *Corruption and human trafficking: the nigerian case*, in *West Africa Review*, 2003, *passim* e R. O., IYANDA, *Globalization and rising human trafficking in Nigeria*, in *Kuwait Chapter of the Arabian Journal of Business and Management Review*, 2016, *passim*.

In tal modo, le organizzazioni criminali in parola riescono ad ostacolare con facilità l'apparato repressivo attraverso continue intimidazioni, rivolte sia alle vittime che alle loro famiglie⁸².

In aggiunta alle strategie volte a prevenire ed a contrastare la tratta di esseri umani, particolare importanza riveste la protezione delle vittime. In tale ambito si registra un'intensa attività di collaborazione del nostro Paese con le organizzazioni non governative e con numerose organizzazioni internazionali, al fine di garantire alle vittime sia un alloggio dignitoso che dei servizi di base.

Tuttavia, sebbene vi siano stati sforzi importanti in tal senso, la tutela apprestata risulta essere connotata da una forte disomogeneità all'interno del territorio nazionale (i livelli di efficienza risultano essere in genere più bassi nelle regioni meridionali della Penisola). La situazione in parola risulta essere aggravata dal fatto che il Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del consiglio non dispone di fondi e di risorse umane sufficienti ad ottemperare in maniera proficua ai compiti a cui è preposto⁸³.

Inoltre, nell'ultimo periodo il *lockdown* ed i divieti di circolazione imposti per fronteggiare la pandemia da Covid-19 hanno accentuato l'isolamento delle vittime, il cui sfruttamento è rimasto confinato all'interno di luoghi privati. Tale situazione ha reso particolarmente difficile l'individuazione e l'attuazione di misure di protezione da parte delle autorità competenti o delle ONG⁸⁴.

Un altro ambito dell'assistenza alle vittime in cui le misure di contenimento della pandemia hanno causato numerosi problemi è quello della protezione delle vittime al momento dell'arrivo nel nostro Paese; infatti, lo Stato italiano è stato costretto a chiudere in maniera temporanea (per quattro mesi) i suoi porti alle navi delle ONG che trasportavano migranti.

In aggiunta, diverse organizzazioni non governative lamentano il mancato rispetto da parte dello Stato italiano delle procedure standard dell'Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati, per individuare vittime di tratta tra i richiedenti asilo⁸⁵. Nonostante ciò, merita di essere sottolineato di come il Governo italiano abbia proceduto alla modifica della disciplina del 2018 per i permessi di soggiorno (la quale rendeva i migranti altamente vulnerabili ai trafficanti).

A chiosa del discorso relativo alla protezione delle vittime, vi è stata altresì l'introduzione di un programma di protezione testimoni per le vittime di tratta che prevede altresì la corresponsione di una somma di danaro a titolo di indennizzo; tuttavia, sia il GRETA che numerose ONG hanno sottolineato che la somma risulta essere irrisoria ed il procedimento per goderne troppo complesso. Infine, particolare importanza rivestono le misure di coordinamento tra gli Stati nell'esperimento di una risposta comune alla tratta di esseri umani, soprattutto nel contesto di una realtà altamente globalizzata. In tale ambito, si registra un atteggiamento di chiusura da parte dei funzionari degli Stati da cui le vittime di tratta vengono "attinte", che sovente non collaborano né con le forze dell'ordine dei c.d. Paesi d'arrivo né con gli organismi internazionali impegnati a fronteggiare la tratta. Tuttavia, nel contesto italiano (con tutti i limiti recati dalle problematiche che lo caratterizzano) vengono perseguite in maniera piena le esigenze di coordinamento tra Stati.

⁸² Un posto rilevante nelle strategie intimidatorie attuate dai gruppi criminali in parola consiste nell'utilizzo di pratiche legate a "riti magici" per scoraggiare la ribellione delle vittime od una loro collaborazione con la giustizia. In tal senso, vedi M., VAN DER WATT, B., KRUGER, *Exploring 'juju' and human trafficking: towards a demystified perspective and response*, in *South African Review of Sociology*, 2017, pp. 70 – 86.

⁸³ Anche in questo settore il numero delle vittime assistite risulta essersi contratto: nel 2020 il dipartimento per le Pari Opportunità ha assistito 757 vittime e 745 vittime potenziali (erano 1.877 nel 2019).

⁸⁴ Le autorità hanno registrato un calo del numero delle vittime individuate nel 2020 (470 vittime, a fronte delle 657 del 2019); nel novero delle vittime individuate 310 erano sottoposte a sfruttamento sessuale e 160 a sfruttamento lavorativo.

⁸⁵ In particolare, le organizzazioni non governative sostengono di come molte vittime non vengano individuate in maniera consona al loro arrivo e che, per tale motivo, vi sia il rischio che alcune siano classificate come richiedenti asilo o immigrati clandestini, i quali possono essere soggetti all'espulsione dal territorio dello Stato. A tal proposito, le ONG insistono affinché venga concesso più tempo al fine di individuare i rifugiati e i migranti al momento dell'arrivo, ma prendono atto del fatto che le condizioni effettive dei luoghi in oggetto non siano tali da favorire una permanenza superiore a uno o due giorni.

Infatti, al pari della quasi totalità delle realtà del continente europeo, vi sono diverse disposizioni (provenienti sia dall'ambito internazionale che da quello interno) volte a predisporre un meccanismo di condivisione dei dati concernenti sia le vittime che gli autori di tali reati, al fine di ottemperare in maniera più effettiva agli scopi sopra delineati (prevenzione, contrasto ed assistenza alle vittime)⁸⁶. In conclusione, viene a delinarsi un quadro generale parecchio contraddittorio circa l'ambito del contrasto alla tratta di esseri umani.

Infatti, dal punto di vista della disciplina penale si riscontra un ottimo grado di recepimento degli strumenti internazionali e le disposizioni in oggetto, nonostante gli ormai noti rilievi, risultano essere efficaci (sul piano teorico) a svolgere quell'azione di contrasto a cui sono preposte.

Tuttavia, sul piano dell'effettività le norme in parola non potranno mai esprimere appieno il loro potenziale senza che venga trovata una soluzione ad alcune problematiche riscontrate in due ambiti cruciali della disciplina, ossia l'identificazione delle vittime (che porta, a sua volta, all'individuazione dei trafficanti)⁸⁷ e la predisposizione di un *iter* processuale rispondente alle esigenze di tutela, ma non affetto dalle lungaggini che spesso portano gli operatori del diritto ad ovviare al problema, attraverso l'utilizzo di "strade alternative".

Inoltre, una disciplina rispondente alle esigenze di tutela necessita di essere affiancata da tutta una rete di norme ed iniziative di carattere extra-penale⁸⁸. In tal senso, per migliorare la situazione odierna sarebbe auspicabile il raggiungimento di un grado di maggiore omogeneità delle misure di tutela, accompagnato da una correlativa maggiore attenzione in merito alle iniziative volte al reinserimento sociale delle vittime. Dopotutto, solo dando alle vittime una speranza concreta di un futuro diverso da quello che le vede legate alle catene dell'oppressione si può arrivare ad ottemperare alla *ratio* che ispira le norme a loro tutela⁸⁹.

Infine, bisogna continuare a promuovere le iniziative di collaborazione verso quegli Stati che ancora risultano essere in tal senso restii, sia per ragioni legate a paventate "limitazioni della sovranità", sia per le pressioni dei gruppi criminali nazionale (spesso infiltrati sia a livello locale, che centrale).

Sulla scorta di quanto esposto nel corso del presente lavoro, appare palese di come solo attraverso il perseguimento delle strategie di miglioramento della disciplina in parola si potrà sperare di assistere ad un'inversione di tendenza in relazione al fenomeno della tratta di esseri umani.

In tal senso, la speranza condivisa (e non irraggiungibile) che anima gli addetti ai lavori consiste di vedere il fenomeno in questione abbandonare il ruolo preponderante oggi ricoperto nella cronaca quotidiana, per occupare una pagina (seppur nera) della storia dell'umanità.

⁸⁶ Sul tema, vedi K., HEA-WON, *et al.*, *The anti-human trafficking collaboration model and serving victims: Providers' perspectives on the impact and experience*, in *Journal of Evidence-Informed Social Work*, 2018, pp. 186 – 203 e H., KONRAD, N., MARQUES, *International Cooperation and Coordination: The European Challenge to Combating and Preventing Human Trafficking*, Stanford, Center on Democracy, Development, and The Rule of Law Freeman Spogli Institute for International Studies – Stanford University, 2012, *passim*.

⁸⁷ Sul tema, vedi F., NICODEMI, *La tutela delle vittime della tratta di persone in Italia oggi: riflessioni sulla capacità di risposta del sistema italiano alle vittime del trafficking rispetto alle evoluzioni del fenomeno*, in *Diritto, immigrazione e cittadinanza*, 2015, pp. 83 – 108 e A., DELLINGER, *Program TESA - Human Trafficking: Education, Screening and Action*, Hickory, Lenoir-Rhyne University, 2021, *passim*.

⁸⁸ Per un quadro generale, vedi F., URBAN, *La legislazione penale italiana quale modello di attuazione della normativa sovranazionale e internazionale anti-smuggling e anti-trafficking*, in *Diritto Penale Contemporaneo*, 2018, pp. 121 – 133.

⁸⁹ Per maggiore chiarezza sul tema, vedi P., MAGGIO, *Il contrasto alla tratta di esseri umani tra garanzie del reo e tutela delle vittime*, in *Migrazioni. Diritto e società*, 2018, pp. 155 – 180.